



Decreto Dirigenziale n. 18 del 25/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI SITO IN VIA S. LEONARDO 147 NEL COMUNE DI SALERNO" PROPOSTO DALLA EREDI DI APICELLA ANTONIO DI APICELLA EMILIO COSIMO & C. S.N.C. - CUP 8038.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 185522 del 14/03/2017 contrassegnata con CUP 8038, la Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c., con sede in Salerno alla via S. Leonardo n. 147, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti sito in Via S. Leonardo 147 nel Comune di Salerno"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Maria Assunta Santangelo e dalla dott.ssa Stefania Coraggio, iscritte alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 217228 del 24/03/2017, la Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 284674 del 19/04/2017, n. 348681 del 16/05/2017 e n. 357726 del 19/05/2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12/12/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*"decide che **l'istanza è improcedibile** in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto visto che, con specifico riferimento alla connessione delle attività di trattamento rifiuti dell'impianto con l'attività di cava, viene riferito che "... ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.54/85 le aree di cava, anche abusive, sono sottoposta ad un particolare regime di destinazione d'uso, strettamente connesso e correlato all'attività estrattiva e pertanto finché non verrà effettuato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85, l'estinzione del sito di cava, l'area non può assumere destinazione d'uso diversa". Tutt'oggi, a norma delle vigenti disposizioni normative, è ancora valido quanto sostenuto, correttamente, dal Genio Civile di Salerno nella nota appena citata. Lo status amministrativo in cui versa la cava in questione non ha subito variazioni neanche dopo che, su prescrizione dettata in sede di Conferenza dei Servizi – volta all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - dal rappresentante del Genio Civile di Salerno la Ditta ha recintato l'area di cava.
La presenza di qualsivoglia attività all'interno di un perimetro di cava, vede l'insorgere di una*

violazione del co.3 dell'art.5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., visto che l'autorizzazione che viene rilasciata agli esercenti coinvolge anche gli impianti presenti nel perimetro di cava e di pertinenza ad essa. A supporto di tale determinazione si riferisce la Sentenza n. 4423/2014 con cui il Consiglio di Stato dichiara che, così come riportato nell'art. 5 comma 3, L.R. n. 54/1985 "... i connessi impianti di trattamento di materiale ubicati dentro il perimetro della cava" sono ricompresi nel titolo autorizzativo alla coltivazione della cava.

Inoltre, si è rilevato che non esiste alcuna Delibera di Giunta Comunale che autorizza il cambio di destinazione d'uso attualmente presente sull'area di cava e, pertanto, un impianto di rifiuti non può esistere in un'area definita quale Zona Agricola E. La Ditta Eredi Apicella Snc, per poter esercire l'attività in oggetto, avrebbe dovuto effettuare variante al piano regolatore ancor più perché tale attività non si configura come attività annessa ad attività di cava ma è identificabile come attività industriale s.s. che non può essere esperita su un'area identificata urbanisticamente come "Zona agricola".

Con nota prot. reg. 291461 del 28.04.2016, la UOD Gestione tecnico – amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia che, ha precisato che "... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore" così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996 dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013. nella medesima nota si riferisce che "... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i.";

- b. che l'esito della Commissione del 12/12/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. - al proponente Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c. con nota prot. reg. n. 8309 del 05/01/2018;
- c. che il proponente Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c. non ha prodotto, nei termini di cui al citato art. 10 bis della L. n. 241/90 – osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 12/12/2017;
- d. che la Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 22/02/2017, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;

- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 12/12/2017, parere di improcedibilità relativamente all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale proposta dalla Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c. - con sede in Salerno alla via S. Leonardo n. 147 - per il progetto di "*Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti sito in Via S. Leonardo 147 nel Comune di Salerno*" in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto visto che, con specifico riferimento alla connessione delle attività di trattamento rifiuti dell'impianto con l'attività di cava, viene riferito che "... ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.54/85 le aree di cava, anche abusive, sono sottoposta ad un particolare regime di destinazione d'uso, strettamente connesso e correlato all'attività estrattiva e pertanto finché non verrà effettuato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85, l'estinzione del sito di cava, l'area non può assumere destinazione d'uso diversa". Tutt'oggi, a norma delle vigenti disposizioni normative, è ancora valido quanto sostenuto, correttamente, dal Genio Civile di Salerno nella nota appena citata. Lo status amministrativo in cui versa la cava in questione non ha subito variazioni neanche dopo che, su prescrizione dettata in sede di Conferenza dei Servizi – volta all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - dal rappresentante del Genio Civile di Salerno la Ditta ha recintato l'area di cava.

La presenza di qualsivoglia attività all'interno di un perimetro di cava, vede l'insorgere di una violazione del co.3 dell'art.5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., visto che l'autorizzazione che viene rilasciata agli esercenti coinvolge anche gli impianti presenti nel perimetro di cava e di pertinenza ad essa. A supporto di tale determinazione si riferisce la Sentenza n. 4423/2014 con cui il Consiglio di Stato dichiara che, così come riportato nell'art. 5 comma 3, L.R. n. 54/1985 "... i connessi impianti di trattamento di materiale ubicati dentro il perimetro della cava" sono ricompresi nel titolo autorizzativo alla coltivazione della cava.

Inoltre, si è rilevato che non esiste alcuna Delibera di Giunta Comunale che autorizza il cambio di destinazione d'uso attualmente presente sull'area di cava e, pertanto, un impianto di rifiuti non può esistere in un'area definita quale Zona Agricola E. La Ditta Eredi Apicella Snc, per poter esercire l'attività in oggetto, avrebbe dovuto effettuare variante al piano regolatore ancor più perché tale attività non si configura come attività annessa ad attività di cava ma è identificabile come attività industriale s.s. che non può essere esperita su un'area identificata urbanisticamente come "Zona agricola".

Con nota prot. reg. 291461 del 28.04.2016, la UOD Gestione tecnico – amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia che, ha precisato che "... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore" così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996 dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013. nella medesima nota si riferisce che "... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di

cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Eredi di Apicella Antonio di Apicella Emilio Cosimo & C S.n.c.;
 - 3.2 alla Provincia di Salerno;
 - 3.3 al Comune di Salerno;
 - 3.4 alla UOD 50 06 15 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 3.5 all'ARPAC;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio